

**NORME CONCERNENTI L'OPZIONE, PER I LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA,
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI (*)**

Legge 31 ottobre 1988 n. 471
(G.U. 8 novembre 1988 n. 262)

(*) Legge abrogata con D.Lgs. 13 ottobre 1998 n. 386: "Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 L. 128/98".

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. Tale facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1988

Cossiga

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

Avvertenza

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), è il seguente:

"Art. 2 - Formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche;

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1576):

Presentato all'On. Zoso ed altri il 1° ottobre 1987.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 31 maggio 1988, con pareri delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 16, 30 giugno 1988.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 14 luglio 1988.

Esaminato alla XII commissione, in sede legislativa, il 20 luglio 1988 e approvato il 27 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1263):

Assegnato alla 12^a commissione (Sanità), in sede deliberante, il 27 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1^a e 7^a.

Esaminato dalla 12^a commissione il 19 ottobre 1988 e approvato il 20 ottobre 1988.